

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 925

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CESARONI, POCETTI, D'ALESSIO, SCUTARI, GIANNINI, MICELI,  
MARRAS, LA BELLA, SPECIALE, RAUCCI, ESPOSTO, BONIFAZI**

*Presentata il 29 gennaio 1969*

**Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte  
o malcoltivate assegnate alle cooperative agricole**

ONOREVOLI COLLEGHI! — A norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, larghe superfici di terreni già incolti e mal coltivati furono, su istanza di cooperative, appositamente costituite dai lavoratori della terra, assegnati ai contadini, affinché fossero messe a coltura nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale.

L'assegnazione di questi terreni, imposta dalla lotta delle masse contadine, portò un sensibile contributo al progresso agricolo, venne incontro alle esigenze di progresso economico e sociale dando, nello stesso tempo, un serio colpo al sistema latifondistico imperante nell'agricoltura centro-meridionale. Si tenga presente che tutte le opere di trasformazione fondiaria ed agraria per mettere a coltura tali terreni, spesso da decenni abbandonati, impervi, sterposi, furono eseguite a totale carico dei contadini.

I successivi interventi di riforma fondiaria fecero sì che gran parte dei terreni inanzidetti, già assegnati a cooperative, passassero in via definitiva ai contadini secondo i criteri fissati nelle leggi « Sila » e « stralcio ».

Alcune diecine di migliaia di ettari però, non rientrando nell'ambito di applicazione

delle leggi fondiarie a cagione dei criteri di esproprio fissati da quelle leggi sono rimasti in possesso delle cooperative che continuano a coltivarle e valorizzarle, pur senza godere di quelle prospettive di definitiva assegnazione che leggi fondiarie hanno assicurato, nella pur limitata area della loro applicazione. D'altra parte esigenze di profonde trasformazioni ancora oggi si pongono e ad esse ostano la rigidità dei vecchi disciplinari di concessione, l'incertezza del rapporto stesso di concessione, la difficoltà di ricorso al credito, l'impossibilità di fruire dei contributi dello Stato previsti da varie leggi.

Il trasferimento della terra in proprietà di chi la lavora, da molti auspicato, acquista, in questo caso, carattere di assoluta priorità, oltre che per evidenti ragioni di giustizia nei confronti di coloro che questi terreni hanno valorizzato anche per il fatto che esso costituisce l'unico modo per rendere possibili, razionali e redditizi le trasformazioni fondiarie.

Tale esigenza è proposta anche dal fatto che non pochi contadini sono stati denunziati addirittura per inadempienze contrattuali avendo trasformato questi terreni già incolti o malcoltivati in vigneti, oliveti, ecc., per i quali, magari, il vecchio disciplinare di concessioni prevedeva solo coltivazioni estensive.

Allo scopo di promuovere il trasferimento della proprietà dei terreni a favore di coloro che li lavorano con la presente proposta di legge si propone la trasformazione dei rapporti di concessione innanzidetti in enfiteusi così da imporre agli attuali proprietari un concreto obbligo di adesione alle istanze di acquisto da parte dei contadini, in virtù del diritto di affrancazione connesso al rapporto enfiteutico.

Con la proposta di legge che si raccomanda all'approvazione della Camera, si propone di rendere più agevole l'affrancazione facendo rimando a quanto previsto in materia dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

Con la presente proposta di legge si considera, inoltre, la duplice possibilità ricono-

scendosi l'esigenza di rispettare la volontà dei contadini, di operare la trasformazione in enfiteusi a favore delle cooperative ovvero dei contadini singoli.

Si tenga presente che tale problema è stato già posto senza però trovare soluzione nella passata legislatura attraverso la presentazione da parte di parlamentari appartenenti a diversi gruppi politici di apposite proposte di legge.

La sollecita discussione ed approvazione della proposta di legge costituirà non solo un doveroso atto di giustizia verso i contadini, ma un concreto apporto all'ammodernamento della nostra agricoltura, tanto più che essa non apporta alcun onere finanziario a carico dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Alle concessioni di terre incolte e mal coltivate disposte a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e loro norme integrative e modificative, sono estese, con le modifiche di cui agli articoli seguenti, le norme dell'articolo 957 e seguenti del codice civile sull'enfiteusi.

### ART. 2.

La concessione di enfiteusi è attuata al nome della cooperativa concessionaria, in caso di conduzione collettiva, e in caso di conduzione divisa, al socio che ne è l'effettivo coltivatore, salvo diversa determinazione assunta dall'assemblea della cooperativa.

### ART. 3.

Il canone enfiteutico è pari all'indennità attualmente gravante sul fondo, al netto delle imposte e degli altri oneri che restano a carico del concedente.

In caso di canone in misura variabile si applicano le norme della legge 11 giugno 1925, n. 998, sulla riduzione dei canoni in misura fissa.

ART. 4.

L'affrancazione è ammessa in ogni tempo indipendentemente dell'esistenza di proroghe ventennali o di eventuali piani di miglioramento, seguendo la procedura di affranco prevista dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, e con i benefici di cui alla legge stessa, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

ART. 5.

Alle affrancazioni previste dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni di finanziamento a favore della proprietà contadina.

ART. 6.

Le norme della presente legge si applicano anche alle assegnazioni di terre incolte non prorogate o revocate con sentenze anche definitive, purché non eseguite al momento dell'entrata in vigore della presente legge.